

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

Provincia di Roma

S T A T U T O

Approvato con deliberazioni consiliari n.

- 37 del 07 luglio 2000 – N.O. CO.RE.CO. seduta del 20.07.2000, verbale n° 69
- 57 dell'11 settembre 2000 - N.O. CO.RE.CO. seduta del 24.10.2000, verbale n° 59
- 71 del 24 ottobre 2000 - N.O. CO.RE.CO. seduta del 09.11.2000, verbale n° 103
- 25 del 19.05.2015
- 24 del 01.10.2019

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 03.05.2022

INTRODUZIONE

L'articolo cinque della Costituzione recita: "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, il cui titolo ufficiale è: " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il nostro paese ha superato un altro esame nel lungo cammino che si separa da una democrazia compiuta.

La nuova legge prevede che Comuni, Province, Comunità Montane e città metropolitane (quest'ultime di nuova istituzione) si dotino di un proprio Statuto, nel quale si stabiliscono nuovi diritti dei cittadini e nuovi doveri per il comune.

Diritti e doveri saranno esposti nelle loro linee generali dallo Statuto, mentre nei dettagli saranno esposti nei regolamenti delle singole discipline.

Statuto e regolamenti avranno per i cittadini valore di legge in quanto istituiti con atto legislativo . A rafforzare questa tesi si pensi che se un atto contrario allo Statuto venisse compiuto dal Consiglio comunale non si parlerà di illegittimità per incompetenza, ma di violazione di legge.

La nuova legge, tramite lo Statuto crea il presupposto per un rapporto di reciproco rispetto tra cittadino e apparato, anzi va oltre e dice chiaramente che il vero e solo soggetto dell'autonomia è il cittadino, il quale finalmente, da solo o tramite associazioni potrà interloquire con l'apparato e controllare gli atti amministrativi.

Preambolo

Considerato che:

- la nostra società caratterizzata da forti contraddizioni e pervasa da un profondo malessere presenta un sempre più accentuato affievolimento di una cultura solidaristica e che in essa emergono tratti evidenti di una crescente insofferenza verso i più deboli, gli emarginati, gli "ultimi";
- il rispetto della dignità umana e la difesa del diritto alla vita sono patrimonio di ogni uomo;
- la tutela di tale diritto per la sua ampiezza e complessità comporta un grande impegno e richiede una costante riflessione ed un coordinamento delle iniziative ad ogni livello politico, legislativo, amministrativo, culturale:

Rilevato che:

- è necessario ripensare l'impegno politico riscoprendone il vero significato di rinvio all'uomo;
- il presente Statuto recherà gli elementi che consentiranno tale impegno che, così inteso, permette di superare la logica degli interessi di parte e contribuisce a favorire la crescita culturale e sociale del Paese;

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 -

Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Monte Porzio Catone è ente locale territoriale, autonomo.
2. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

- Art. 2 -

Territorio e sede

1. Il territorio del Comune di Monte Porzio Catone confina con il territorio dei Comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Compatri e Roma, secondo l'attuale denominazione.
2. Il Comune ha la propria sede in via Roma n. 5.
3. Il trasferimento della sede richiede modifica dello Statuto.
4. All'interno del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di materiale e scorie radioattivi.

- Art. 3 -

Autonomia

1. I limiti dell'autonomia sono fissati nei principi delle leggi generali della Repubblica (art. 128 della Costituzione).
2. L'autonomia del Comune si esprime mediante la potestà statutaria conferitagli dalla legge.
3. Lo Statuto fa propria la legge sulla riforma delle autonomie locali.

- Art. 4 -

Autodeterminazione

La comunità di Monte Porzio Catone è il soggetto dell'ordinamento locale, pertanto è titolare del diritto di autodeterminarsi tramite le proprie rappresentanza istituzionali, e di scegliere modalità e criteri per realizzare i propri scopi, interessi ed obiettivi nel rispetto delle leggi vigenti.

- Art. 5 -
Principi fondamentali

1. Il comune rappresenta gli interessi della comunità ed esprime il governo della stessa nell'ambito delle competenze locali. Coordina la propria azione con quella dello Stato, della Regione e degli altri enti locali, per lo sviluppo della vita sociale secondo i principi costituzionali, ispirandosi ai valori della democrazia, della partecipazione della solidarietà, della giustizia sociale e dell'equità.
2. Il Comune, con riferimento alla dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo approvata dall'assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948 secondo cui <<il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana>>, si impegna a riconoscere il valore di ogni uomo, ed a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza e dalla sua età.
3. Il Comune in virtù del suo potere - dovere di rappresentare la comunità, è investito da una generale capacità di azione che si manifesta nelle attività riferentesi a tutti i fenomeni che vengono ad incidere gli interessi della propria comunità, sia nei rapporti che si svolgono e si esauriscono nell'ambito del proprio territorio, sia nelle relazioni di carattere sovracomunale con altri soggetti ed altri ordinamenti atte a realizzare la vera e suprema finalità di una migliore qualità della vita dell'uomo;
4. Il Comune concorrerà a garantire, nel rispetto delle proprie competenze, il diritto al lavoro agevolando le forme singole ed associative locali; il diritto alla salute, all'assistenza ed al benessere sociale;
5. Il Comune promuoverà tutte le azioni necessarie alla tutela, salvaguardia e fruizione del proprio patrimonio naturale, boschivo, storico, artistico, archeologico e paesaggistico, in quanto la comunità locale fa parte di un ecosistema urbano ed ambientale appartenente all'intera umanità;
 - assumerà le decisioni amministrative che meglio possano tutelarlo in base alle norme nazionali e della Unione Europea emanate sull'impatto ambientale;
 - attuerà un programmatico ed organico assetto del territorio nel rispetto dell'ambiente, a tutela del suolo e delle risorse idriche, dell'aria, della fauna e della flora per garantire all'uomo un ambiente integro e godibile;
 - raccorderà la sua azione con quella della XI Comunità Montana e del Parco Regionale Suburbano dei Castelli Romani;
6. Il Comune coordinerà lo sviluppo economico sociale favorendo le seguenti attività:
 - a) agricole tutelando ed incentivando la produzione del vino DOC e dell'olio d'oliva;
 - b) commerciali favorendone la specializzazione;
 - c) artigianali ed industriali valorizzando le potenzialità locali ed evitando l'insediamento di attività industriali inquinanti;
 - d) turistiche, sportive, del tempo libero realizzando le necessarie infrastrutture;

7. Il Comune promuoverà, stimolerà e coordinerà le attività culturali, in particolare:

- a) quelle dirette ad esaltare le tradizioni locali;
- b) le attività scolastiche di base e superiori, prestando attenzione alla realizzazione di adeguate infrastrutture;
- c) la tutela del patrimonio architettonico caratteristico del paese;
- d) ogni iniziativa tendente alla salvaguardia, valorizzazione e fruizione del Tuscolo;

8. Il Comune potenzierà i servizi pubblici anche mediante costituzione e/o partecipazione a consorzi od a società per azioni;
riconoscerà e promuoverà il metodo della programmazione come strumento attuativo per propri obiettivi e finalità;
garantirà l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alle scelte politiche ed amministrative dell'Ente secondo i principi stabiliti dallo Statuto.

9. Il Comune di Monte Porzio Catone si impegna a tutelare i diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti sanciti nella Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza adottata dall'ONU il 20 novembre 1989 (artt. 1-54) e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con Legge n. 176, i cui quattro principi generali per l'interpretazione e l'attuazione di tutti i diritti dei minorenni sono: non discriminazione (art. 2), superiore interesse (art. 3), diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6), partecipazione e ascolto delle opinioni del minorenne (art. 12). In particolare relativamente a quest'ultimo, il Comune di Monte Porzio Catone si impegna a promuovere per ogni minorenne, il diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente su tutte le questioni che lo riguardano e che queste vengano debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità, seguendo l'interpretazione fornita nel Commento generale n.12 sul diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, pubblicato dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia il 20 luglio 2009.

(comma aggiunto con la deliberazione di modifica del C.C. n. 13 del 03.05.2022)

- Art. 6 -

Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone.

2. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo di colore azzurro con bordature argentate.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche manifestazioni, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

Sezione I

- Art. 7 -

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale può essere attribuita ad un consigliere diverso dal Sindaco.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

- Art. 8 -

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

- Art. 9 -

Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Il Consigliere Comunale entra in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il suo operato dovrà rispondere scrupolosamente a principi di integrità e trasparenza morali.

- Art. 10 -

Doveri del Consigliere

1. Il Consigliere Comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti nelle quali è stato designato e di mantenere una condotta adeguata ai principi civili e morali.

2. Il Consigliere Comunale che non partecipi, senza giustificato motivo adeguatamente documentato, a tre sedute consiliari consecutive, indipendentemente che le stesse abbiano carattere ordinario, straordinario o d'urgenza, sarà dichiarato decaduto dalla carica.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio e/o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni della notificazione all'interessato della proposta di decadenza, senza che siano pervenute documentate giustificazioni. A tal fine si considerano giustificate le assenze nel periodo in cui il consigliere sia in ferie preventivamente comunicate per iscritto.

4. Il Consigliere Comunale che non partecipi a tre sedute consecutive della Commissione Comunale di cui è membro senza giustificato motivo adeguatamente documentato sarà dichiarato decaduto dalla carica di componente della commissione.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza da parte del Presidente della Commissione Comunale, senza che siano pervenute documentate giustificazioni. A tal fine si considerano giustificate le assenze nel periodo in cui il consigliere sia in ferie preventivamente comunicate per iscritto.

6. Il Consigliere Comunale deve astenersi dal prendere parte alle deliberazioni ed agli atti in cui abbia un interesse proprio o di congiunti e/o affini entro il 4° grado e si deve allontanare dalla seduta dell'organo collegiale.

7. Nel caso di cui al comma precedente il Consigliere è tenuto a dichiarare la causa dell'impedimento, salvo l'obbligo di ricsuzione da parte di altro consigliere che sia a conoscenza della causa ostativa.

8. La cessazione dalla carica di Consigliere può avvenire, oltreché per morte, per dimissioni, per decadenza e per incompatibilità sopravvenuta.

9. [Comma annullato dall'Organo Regionale di Controllo con verbale n° 59 del 24.10.2000 e con verbale n° 103 del 09.11.2000] .

10. Oltre quanto stabilito dal precedente comma 2, le cause di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale sono stabilite dalla legge.

11. Le incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale sono stabilite dalla legge.

12. All'inizio ed alla fine di ogni mandato ciascun Consigliere Comunale al fine di rendere trasparente la situazione patrimoniale degli amministratori comunali, deve dichiarare i redditi posseduti. Tutti gli anni allo scadere del termine per la dichiarazione dei redditi ciascun consigliere ne dovrà consegnare copia.

- Art. 11 -
Poteri del consigliere

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento

del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

- Art. 12 -

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81. A parità di voti prevale l'età.

- Art. 13 -

Gruppi consiliari

I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture.

I gruppi consiliari devono formalizzare la designazione del capogruppo con una comunicazione scritta e sottoscritta da tutti i componenti indirizzata al sindaco e, per conoscenza, al Segretario Comunale.

Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

- Art. 14 -

Funzioni consiliari

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale ed è l'Organo che determina l'indirizzo politico sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Esercita i poteri conferitegli dalla legge che ne regola l'elezione, la durata e la composizione.
3. Adempie alle funzioni demandategli dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.
4. L'esercizio delle funzioni del comune può essere delegato, nell'ambito provinciale, ad altri enti ai fini di un esercizio coordinato delle funzioni, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:
 - a) pianificazione territoriale;
 - b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
 - c) piani di traffico intercomunali;
 - d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
 - e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
 - f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
 - g) smaltimento dei rifiuti;
 - h) attività sociali;

- i) attività culturali;
- l) funzioni dei sindaci ai sensi di legge.

- Art. 15 -

Adunanze consiliari

1. La prima seduta del Consiglio Comunale, convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto, deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta si procederà alla convalida degli eletti ed alle comunicazioni del Sindaco dei componenti della Giunta.
3. Le sedute consiliari sono presiedute dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vicesindaco o da altro assessore secondo quanto previsto dall'articolo 31, commi 2 e 3.
4. Le sedute consiliari sono di norma pubbliche, ad eccezione di quelle segrete e di quelle aperte secondo le norme del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

- Art. 16 -

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio se nominato, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio se nominato, è tenuto a convocare il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

- Art. 17 -

Ordine del giorno consiglio

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento.

- Art. 18 -

Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e consegnato dal messo comunale al domicilio dichiarato nel territorio comunale dai consiglieri secondo le norme previste dal Regolamento.

- Art. 19 -

Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e comunicate alla cittadinanza mediante affissioni di manifesti.

Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta e le modalità delle votazioni.

- Art. 20 -
Funzionamento

Apposito Regolamento dovrà disciplinare la convocazione ed il funzionamento del Consiglio ed in particolare:

- la costituzione dei gruppi consiliari;
- la convocazione del Consiglio Comunale;
- la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
- la presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
- l'organizzazione dei lavori del Consiglio.

- Art. 21 -
Competenze

1. Il Consiglio delibera in merito agli atti fondamentali previsti dal comma 2 dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e agli altri atti previsti da specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altro organo del Comune (Giunta), salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Sezione II

Le Commissioni

- Art. 22 -
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale istituisce commissioni consiliari consultive permanenti, temporanee (o speciali) e di garanzia. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Fermo restando la competenza consiliare alla nomina dei componenti delle commissioni di cui al comma 1, è fatto rinvio al regolamento per quanto attiene alla disciplina della composizione, delle competenze e del funzionamento.

3. Le commissioni, nell'espletamento delle competenze funzionali, hanno gli stessi diritti riservati dall'articolo 43, 2° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 ai Consiglieri Comunali al fine di ottenere dall'Ente di appartenenza le notizie e le informazioni utili allo svolgimento del proprio mandato: con l'obbligo del segreto d'ufficio nei casi previsti espressamente dalla legge.

4. Non sussistono preclusioni in ordine alla possibilità che le Commissioni, nell'adempimento dei compiti istituzionali, possono avvalersi della facoltà di audizione di organismi interni (Amministratori ed Uffici) ed esterne (forze politiche, economiche, sociali, esperti di settore).

- Art. 23 -

Composizione ed attribuzioni delle Commissioni

Nello stabilire la composizione delle commissioni il regolamento dovrà attenersi al criterio della proporzionalità, vale a dire all'equilibrio tra maggioranza e minoranza per quanto attiene ai componenti scelti in seno al Consiglio.

Compito prevalente delle Commissioni permanenti sottoelencate è l'esame preliminare degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di facilitare e snellire l'esercizio delle funzioni dell'organo assembleare.

Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:

- 1) Tributi, Finanze, e Bilancio;
- 2) Cultura Sport Turismo P.I.;
- 3) Assistenza e Servizi sociali, Igiene e Sanità;
- 4) Urbanistica, Assetto territorio e LL.PP.

Esse relazioneranno al Consiglio comunale in sede referente con la presentazione di massimo 2 mozioni (una di maggioranza ed una di minoranza).

Compito delle Commissioni temporanee o speciali è l'esame di materie relative a questioni particolari individuate dal Consiglio comunale, per la cui complessità e rilevanza si richiede una specifica ponderazione d'interessi ed una accentuata necessità d'acquisizione di dati ed informazioni da sottoporre attentamente al vaglio ed alla riflessione degli organi deputati a decidere al riguardo.

In particolare il regolamento disciplina:

- la nomina, la durata e le modalità generali di funzionamento d'ogni singola commissione;
- le procedure per l'esame delle proposte sottoposte al vaglio delle Commissioni, i quorum strutturali e funzionali;
- metodi, procedimenti e termini dello svolgimento dei lavori: con garanzia, per il singolo o le collettività coinvolti direttamente nel procedimento, di esprimere le proprie ragioni tempestivamente.

Per le Commissioni consiliari o di nomina consiliare disciplinate dalle leggi speciali, cui espressamente si fa rinvio, si osservano (se compatibili) le norme previste dallo statuto e dal regolamento.

Sezione III La Giunta Comunale

- Art. 24 -

Giunta Comunale - Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei funzionari apicali.
3. La Giunta collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, adottando tutti gli atti concreti di sua competenza idonei al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in atti fondamentali del consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. La Giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo, esprimendo le proprie valutazioni di efficacia nell'azione condotta, mettendo in relazione i risultati conseguiti con gli obiettivi programmati; esprime inoltre le proprie valutazioni di efficienza mettendo in relazione i risultati conseguiti con le risorse utilizzate.

- Art. 25 -

Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da n. 6 assessori, di cui uno può essere scelto tra cittadini non consiglieri, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
2. L'assessore esterno partecipa alle sedute del consiglio, senza diritto di voto; i suoi interventi sono limitati ad illustrare gli argomenti concernenti la propria delega.

- Art. 26 -

Nomina della Giunta Comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Il Sindaco può procedere alla nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità di cui all'articolo 25, comma 1.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado civile del Sindaco.

- Art. 27 -

Dimissioni e cessazione dalla carica di Assessore - Sostituzione

1. Il Sindaco provvede alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta Comunale che siano dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore debbono essere presentate per scritto al Sindaco. Non è richiesto che siano motivate.
3. Il Sindaco provvede alla sostituzione dell'Assessore dimissionario o cessato per altra causa, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza

successiva al verificarsi della vacanza. Qualora il Consiglio Comunale sia stato già convocato, la comunicazione di cui sopra può essere data all'adunanza successiva.

- Art. 28 -

Revoca degli assessori - Sostituzione

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. Il Sindaco provvede, altresì, alla nomina dei sostituti, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

- Art. 29 -

Decadenza della Giunta Comunale

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.
5. La Giunta Comunale decade, altresì, unitamente al Sindaco in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.

- Art. 30 -

La Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. La Giunta Comunale cessa dalla carica, unitamente al Sindaco, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare, a tal fine, il Sindaco.
4. La mozione è inviata dai Consiglieri proponenti al Sindaco.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni da quello della sua presentazione.
6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta, altresì, lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

- Art. 31 -

Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco al momento della nomina degli assessori.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
3. In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del Vicesindaco, le funzioni sono svolte dall'Assessore più anziano di età.

- Art. 32 -

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

- Art. 33 -

Attribuzioni

1. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i Regolamenti;
 - b) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - d) elabora e propone al Consiglio criteri per la disciplina delle tariffe;
 - e) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili.
2. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzative:
 - a) decide in ordine alle controversie di competenze, positive o negative, sia reali che eventuali, sorte tra i funzionari o responsabili dei servizi ed il Segretario comunale, rimandando a quest'ultimo l'esclusiva competenza provvedimentoale a risolvere le stesse quando sorgono tra i funzionari e i responsabili dei servizi;
 - b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;
 - c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Segretario comunale.

- Art. 34 -

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo statuto. In caso di parità la proposta s'intende respinta.
3. Alle sedute della Giunta possono essere invitati dal Sindaco, tutte le volte che lo riterrà opportuno, i revisori del conto e tecnici sia interni all'amministrazione che esterni, per meglio illustrare uno o più argomenti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La dichiarazione di immediata eseguibilità, da deliberarsi subito dopo la relativa deliberazione con separata votazione, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri votanti, secondo quanto previsto nel precedente comma 2.
6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute sono effettuate a cura del Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
7. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario verbalizzante.

SEZIONE IV°

IL SINDACO

- Art. 35 -
Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta ed il consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita la funzione di Ufficiale di Governo, che può delegare nei casi previsti dalla legge, nonché le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, dal presente statuto e dai regolamenti.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, revoca e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi di legge.
5. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, nonché dal presente Statuto e dal relativo Regolamento Comunale, con apposito atto convenzionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
6. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica di Sindaco sono disciplinate dalla legge e dalle disposizioni statutarie in quanto compatibili.

- Art. 36 -
Competenze

1. Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione Comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale, qualora non sia stato nominato il Presidente del Consiglio, e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e determina il giorno dell'adunanza; assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunale;

d) indice i referendum comunali d'intesa con il Consiglio Comunale;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune, e salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie;

g) provvede ad assicurare l'osservanza della legge, delle disposizioni statutarie e dei regolamenti che disciplinano le funzioni del Comune;

h) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti da divulgare con ogni mezzo utile, per la tutela di interessi generali e ai fini della salvaguardia della sicurezza e della incolumità pubblica. La dichiarazione di uno stato di necessità diretta ad eliminare una situazione di pregiudizio, pericolo o grave danno ai cittadini od alla gestione, conservazione e acquisizione al patrimonio comunale, costituisce, di per se, motivo sufficiente per l'adozione del provvedimento di cui il Sindaco stesso stabilisce le modalità, la forma e l'impegno di spesa;

i) può richiedere la sospensione dei dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza;

l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

m) ha facoltà di deleghe;

n) ha poteri di vigilanza sull'attività degli uffici ai fini del raggiungimento degli indirizzi attuativi indicati dal Consiglio e dalla Giunta, anche con il supporto del nucleo di valutazione;

o) collabora con i Revisori dei Conti del Comune;

p) esercita, qualora presieda il Consiglio Comunale, i poteri di polizia nelle adunanze degli organi collegiali nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti;

q) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi.

2. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, secondo i criteri dettati dal capo VII della legge 8 marzo 2000, n. 53.

- Art. 36 bis -

Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Consigliere Comunale eletto a maggioranza assoluta dei propri componenti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, quest'ultimo è presieduto dal Sindaco, che esercita tutti i poteri conferiti al primo dal presente Statuto.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso; può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito d'approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio, o lesivi del prestigio dello stesso.

4. Il Presidente del Consiglio:

a) rappresenta il Consiglio Comunale;

b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo, ne stabilisce l'ordine del giorno, presiede la seduta e ne dirige i lavori;

c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;

f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;

g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;

h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

i) esercita ogni altra funzione determinatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri. (

(articolo aggiunto con la deliberazione di modifica del C.C. n. 24 del 01.10.2019)

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I°

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

- Art. 37 -
Principi Generali

Sono previste forme di cooperazione e associazione tra più comuni o tra questi ed altri Enti territoriali che debbono concretizzarsi nella stipula di Convenzioni, Consorzi ed Accordi di Programma.

- Art. 38 -
Le convenzioni

La convenzione è lo strumento che permette un più razionale sfruttamento delle risorse umane, strutturali e finanziarie degli Enti in quei casi in cui non necessita l'utilizzazione di forme di cooperazione più complesse. I Comuni interessati alla stipula della Convenzione individuano con apposito atto deliberativo, adottato in conformità a quanto previsto dall'art. 42 lett. e) del Decreto Legislativo n° 267/2000, i servizi e le funzioni che dovranno essere svolti in tale forma.

Lo schema di convenzione deve sottolineare le modalità della gestione, i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

- Art. 39 -
I Consorzi

Il Consorzio è un ente strumentale avente personalità giuridica (art. 31 D.Lgs. 267/2000) preordinato alla gestione di quei servizi che, per le loro caratteristiche, si prestano ad una migliore realizzazione se svolti in forma associata.

I Comuni e le Province che decidono di gestire in forma consorziata uno o più servizi, approvano una convenzione e uno statuto.

La convenzione deve indicare:

- l'oggetto e la durata del Consorzio;
- i fini che persegue;
- le forme di consultazione;
- le quote di partecipazione;
- i rapporti finanziari;
- gli obblighi e le garanzie reciproche;
- le modalità di trasmissione degli atti fondamentali del Consorzio.

Lo Statuto definisce:

- la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
- gli organi del consorzio in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e le modalità di elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
- le attribuzioni ed i poteri degli organi consortili;
- le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
- le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

- Art. 40 -
L'assemblea consortile

L'assemblea svolge compiti di indirizzo e controllo politico - amministrativo, approva inoltre gli atti fondamentali.

Le modalità di esercizio del diritto di voto debbono garantire la segretezza, pur nel rispetto delle differenti quote di partecipazione.

- Art. 41 -

Accordi di programma

Gli accordi di programma sono finalizzati alla realizzazione di opere, interventi o programmi che richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Regioni, e di Amministrazioni Statali.

L'accordo prevede:

- il coordinamento delle azioni tra i vari soggetti;
- i tempi e le modalità per la realizzazione dell'accordo medesimo;
- i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
- ogni altro connesso adempimento.

Per l'accordo è richiesto il consenso unanime degli enti partecipanti.

Questi ultimi sono equiordinati, prescindendo dalla dimensione e dalla rilevanza degli interessi.

La vigilanza sui tempi e modi di esecuzione dell'attività è affidata ad un collegio costituito in relazione a quanto stabilito dall'art. 34 del D.Lgs. n° 267/2000.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

- Art. 42 -

Associazioni e organizzazioni di volontariato

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale nella Consulta delle Associazioni, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante. Possono tuttavia ottenere la registrazione le Associazioni di fatto operanti nel territorio da almeno 5 anni.

4. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

5. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione di quelle aventi finalità politiche, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

6. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni non aventi fini di lucro, di cui al comma 5 a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

7. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

8. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

9. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

10. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

11. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

12. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

13. Le Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'Associazione.

- Art. 42 bis -

Organismi di partecipazione

Il Comune promuove la formazione dei Comitati di quartiere, organismi territoriali di partecipazione democratica senza scopo di lucro, che svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune.

Il Regolamento ne disciplina le finalità, il funzionamento e le modalità di elezione. ⁽¹⁾

(1) Articolo aggiunto con la deliberazione di modifica del C.C. n. 25 del 19.05.2015

- Art. 43 -

Titolari dei diritti di partecipazione

Le disposizioni del presente titolo dello Statuto si applicano nei confronti:

- a) delle persone di cui al successivo art. 44;
- b) delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di cui al precedente art. 42

- Art. 44 -

Singole persone

Sono titolari dei diritti di partecipazione di cui al Titolo I del D. Lgs. n° 267/2000:

- a) tutte le persone iscritte nelle liste elettorali del comune in quanto titolari dei diritti di partecipazione limitatamente a quanto specificato agli art. 3 ,8 e 9 del D.Lgs. n° 267/2000;
- b) tutte le persone residenti nel comune, oppure non residenti, ma, che nel comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio e, in ogni caso, in cui si fa generico riferimento ai cittadini;
- c) le persone straniere o apolidi di età superiore ai 18 anni domiciliate nel comune, in ogni caso in cui si fa generico riferimento agli interessati e/o alla popolazione.

- Art. 45 -

Diritto di accesso e di informazione

- 1) Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici in conformità alle leggi dello Stato.
- 2) Al fine di Assicurare la trasparenza e la imparzialità dell'azione amministrativa per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti, e riconosciuto ai cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune, degli Enti, delle Istituzioni, delle Aziende e dei Concessionari di pubblici servizi, secondo le modalità di esercizio stabilite dal Regolamento, salvo i casi di esclusione espressamente previsti dalla legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne viti l'esibizione, in conformità al regolamento, a tutela della riservatezza di persone, gruppi ed imprese.
- 3) In particolare, il regolamento dovrà prevedere in modo da assicurare l'esercizio effettivo e tempestivo dei diritti di accesso e di informazione:
 - a) gli atti di cui potrà essere vietata l'esibizione;
 - b) le forme e le modalità di esercizio del diritto di accesso;
 - c) la disciplina del rilascio delle copie, previo pagamento dei costi, e le modalità di esercizio del diritto di informazione.
- 4) Le informazioni potranno essere assicurate anche mediante informazioni.

- Art. 46 -

Petizioni - proposte ed istanze

- 1) I cittadini singoli od associati possono presentare al Sindaco istanze, proposte o petizioni, concernenti le materie che rientrano nella competenza del Comune, per la migliore tutela degli interessi collettivi.
- 2) Esse devono specificare l'oggetto, devono essere corredate da un numero di firme pari al 7% degli aventi diritto al voto residenti nel Comune, autenticate nelle forme di legge ed essere depositate presso l'ufficio del Segretario comunale.
- 3) Le petizioni, proposte ed istanze devono essere esaminate entro (30) giorni dal deposito e decise dall'organo comunale competente per materia, previa illustrazione del contenuto del primo firmatario.
- 4) Della conseguente deliberazione il Comune, tramite i suoi uffici, è tenuto a darne adeguata pubblicità.

- Art. 47 -

Consultazioni

- 1) L'Amministrazione Comunale, previa deliberazione del Consiglio a maggioranza dei due terzi, può consultare i cittadini sulle materie di esclusiva competenza locale.
- 2) Il Sindaco con decreto stabilisce le forme e le modalità di consultazione.
- 3) Sono previste le seguenti modalità di consultazione:
 - a) convocazione di una riunione pubblica con la popolazione interessata;
 - b) convocazione di associazioni operanti nel territorio;
 - c) audizione dei rappresentanti delle associazioni di cui all'art. 42;
 - d) sondaggi di opinione presso la popolazione;
 - e) indizione di referendum consultivi, di cui all'art. 48 del presente Statuto.

- Art. 48 - Referendum

- 1) E' previsto il referendum consultivo nelle materie di esclusiva competenza locale.
- 2) E' promosso dalla maggioranza stabilita dall'art. 47, comma 1, e da un numero di elettori non inferiore al 12% degli aventi diritto al voto residenti nel Comune.
- 3) Il referendum è indetto con decreto del Sindaco entro (90) giorni dal deposito della richiesta e non può tenersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
- 4) La richiesta dei cittadini per l'indizione del referendum deve essere corredata dal numero di sottoscrizioni stabilito al 2° comma, autenticate nelle forme di legge e presentate all'ufficio del Segretario comunale (o difensore civico se costituito) per la verifica della regolarità.
- 5) Non possono essere sottoposti a referendum gli atti ed i provvedimenti in materia di:
 - a) tributi locali, tariffe e rette;
 - b) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - c) personale comunale;
 - d) bilancio preventivo e consuntivo;
 - e) assunzione di mutui ed emissione di prestiti;
 - f) attività vincolata dell'Amministrazione comunale in forza delle disposizioni vigenti.
- 6) Il giudizio di ammissibilità, le condizioni, i tempi e le modalità di svolgimento devono essere disciplinate con apposito regolamento comunale.
- 7) Il Consiglio comunale entro (60) giorni dalla data di votazione esamina i risultati ed adotta le conseguenti determinazioni se ha partecipato al voto almeno metà degli aventi diritto. Se ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto gli atti ed i provvedimenti adottati a seguito del referendum dovranno essere congruamente motivati con riferimento al risultato referendario.

- Art. 49 - Il Difensore Civico

- 1) E' istituito l'ufficio del Difensore Civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale e strumento di partecipazione e difesa degli interessi individuali e collettivi dei cittadini.
- 2) E' eletto dal Consiglio Comunale all'unanimità.
- 3) Il Difensore Civico resta in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto. Può essere confermato una sola volta e revocato dal Consiglio comunale per gravi motivi

connessi all'assolvimento delle proprie funzioni, con una maggioranza di almeno due terzi.

- 4) E' scelto tra cittadini residenti nel Comune di comprovata e documentata serietà, moralità, cultura, imparzialità ed esperienza amministrativa ed ha diritto alla stessa indennità prevista per gli assessori (o stabilita) nell'atto di nomina.
- 5) Non possono essere nominati all'ufficio di Difensore Civico:
 - i membri del Parlamento;
 - i Consiglieri Comunali, Provinciali e Regionali;
 - i membri del Co.Re.Co.;
 - gli Amministratori di Enti, Istituti, Aziende pubbliche;
 - i membri delle UU.SS.LL. e di Enti ed Imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale; coloro che abbiano ricoperto cariche amministrative nel Comune negli ultimi 10 anni.
- 6) Se nel corso del mandato si verifica una delle cause di ineleggibilità previste nel comma 5, il Consiglio ne dichiara la decadenza.
- 7) Nell'espletamento delle funzioni per iniziativa propria o del cittadino o delle associazioni il difensore civico ha:
 - la facoltà di chiedere agli uffici atti e notizie sulle pratiche segnalategli;
 - il diritto di accedere agli uffici per l'acquisizione delle informazioni necessarie sullo stato della pratica;
 - il potere di convocazione in merito all'intervento richiesto dal responsabile dell'ufficio;
 - il potere di segnalazione agli organi competenti dei ritardi, abusi e disfunzioni riscontrate nel corso della sua attività; la facoltà di sollecitare l'esperimento dell'azione disciplinare.
- 8) propone ed invita l'Amministrazione ad assumere le determinazioni opportune.
- 9) Il Comune deve tenere conto delle osservazioni e dei suggerimenti del Difensore Civico ed assicurargli i locali ed ogni attrezzatura idonea per lo svolgimento del mandato conferitogli.
- 10) Ogni anno, nel mese di gennaio, presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, segnalando gli abusi, gli ostacoli, i ritardi e le disfunzioni riscontrate e prospettando le soluzioni tecniche appropriate e gli opportuni provvedimenti.
- 11) Il Comune sentito il Consiglio Comunale può aderire alle iniziative di organismi sovra - comunali per quanto concerne l'adesione ed un ufficio di difensori civici del territorio di competenza dell'Ente proponente.

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

TITOLO I°

UFFICI E SERVIZI

- Art. 50 -

Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi politici.

5. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali stabiliti nel PEG, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI

ART. 51

Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, nominati dal Sindaco ai sensi dell'articolo 50, comma 10 del D. Lgs. n° 267/2000, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dall'assessore di riferimento.

2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Piano Esecutivo di Gestione.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

4. Essi provvedono altresì a tutte le funzioni di gestione previste dall'articolo 107, del D. Lgs. n° 267/2000 ed alle altre eventualmente indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici.

5. Il Sindaco può incaricare i responsabili degli uffici e dei servizi di ulteriori funzioni gestionali non previste dallo statuto e dai regolamenti.

6. Bimestralmente i Responsabili dei servizi comunicano al Direttore Generale il grado di attuazione degli obiettivi e le attività intraprese.

7. Ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi.

8. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

9. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi delle vigenti disposizioni.

10. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

- Art. 52 -

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, funzionario pubblico dipendente dall'apposita Agenzia prevista dall'articolo 102 del D.Lgs. n° 267/2000, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.

2. Oltre all'attività di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, il Segretario Comunale è titolare delle seguenti funzioni e competenze:

- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione, anche con l'assistenza di personale amministrativo;

- sottoscrive le deliberazioni adottate dagli Organi collegiali dell'ente, ne cura la pubblicazione e ne rilascia attestazione di esecutività;

- può rogare i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

- può presiedere le commissioni delle gare di appalto, in caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio;
- può presiedere le commissioni di concorso e di selezione del personale, in caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio;
- convoca e presiede Conferenza dei Responsabili di servizio;
- definisce, sentiti i Responsabili dei servizi interessati, eventuali conflitti di competenza tra i servizi stessi;
- esercita poteri di avocazione, secondo le direttive generali del Sindaco e della Giunta;
- emana direttive generali e circolari in ordine alla conformazione di atti e procedure a normative legislative e regolamentari;
- formula proposte per migliorare l'assetto organizzativo del personale;
- esercita le funzioni del Direttore generale su nomina del Sindaco;
- esercita le ulteriori funzioni previste dallo Statuto, da regolamenti o conferite dal Sindaco.

3. Con il conferimento delle funzioni di Direttore Generale, compete al Segretario Comunale un compenso aggiuntivo il cui ammontare ha carattere provvisorio, nelle more dell'eventuale nuova disciplina che potrà essere introdotta, al riguardo, dal contratto di lavoro.

ORDINAMENTO FINANZIARIO

TITOLO I°

ELEMENTI GENERALI

- Art. 53 -

Finanza e contabilità

Il Comune, nei limiti fissati dalla legge, persegue la propria autonomia finanziaria attraverso la potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione; effettua le proprie scelte sulla base di programmi che siano compatibili con i mezzi finanziari disponibili, da utilizzarsi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Comune, nell'attivare il concorso della comunità alle spese locali, adotta le proprie determinazioni relative a tariffe, imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, secondo criteri di giustizia ed equità.

La Giunta Comunale assicura agli uffici tributari del Comune la provvista di personale e di mezzi occorrenti per le finalità di cui al precedente comma, anche ricorrendo ad assunzione per progetti a tempo determinato in base all'attuale legislazione.

La Giunta attua le procedure previste dalle norme statali, regionali e comunitarie, per accedere ai fondi di finanziamento degli investimenti del Comune, che per loro natura, hanno titolo a concorrere ai benefici che tali norme accordano.

Le entrate acquisite mediante l'alienazione di beni del patrimonio disponibile, non vincolate per legge ad altre destinazioni, sono impiegate per il finanziamento degli investimenti del Comune secondo le priorità stabilite nel relativo programma.

- Art. 54 -

Bilancio e programmazione finanziaria

La programmazione dell'attività del Comune è effettuata dalla Giunta sulla base delle risorse finanziarie che risultano effettivamente acquisibili.

Essa presenta mediante il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.

TITOLO II°

CONTROLLO INTERNO

- Art. 55 -

Patrimonio

La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili ed il loro costante aggiornamento.

ART. 56

Controllo di gestione

- 1) Il Consiglio comunale disciplina i modi ed i termini del controllo interno della gestione mediante apposite disposizioni motivate da introdursi nel regolamento di contabilità.
- 2) La Giunta comunale effettua, attraverso appositi uffici, il controllo di gestione, che deve essere funzionale alla valutazione dell'andamento dell'attività finanziaria ed economica dell'Ente, all'accertamento dell'equilibrio ed alla verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
- 3) Sulla base delle verifiche di cui al precedente comma, la Giunta comunica periodicamente al Consiglio le proprie valutazioni sull'andamento della gestione, proponendo, in caso di squilibrio della stessa, i rimedi necessari per evitare situazioni deficitarie.

4) Sulla base dei risultati di gestione rilevati mediante la contabilità economica, la Giunta redige annualmente una relazione illustrativa contenente le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, ponendo a raffronto gli obiettivi conseguiti con i costi sostenuti.

Tale relazione è allegata al Conto Consuntivo.